

CAMERA DEI DEPUTATI

## **Il testo del progetto di legge sull'immigrazione**

ROMA - Di seguito il testo del progetto di legge "Modifiche al Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso e soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro" dei deputati Pd Luigi Bobba, Cesare Damiano, Franco Narducci (eletto nella Ripartizione Europa), Marco Calgaro, Andrea Sarubbi, Jean Leonard Touadi, Pier Paolo Baretta, Donato Mosella, Paola Binetti, e Savino Pezzotta, deputato Unione di Centro.

### Art. 1

1. Il secondo periodo del comma 14 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico" di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998" è sostituito dal seguente: " Tale termine è ridotto a:

- a) un anno, nei casi in cui lo straniero, espulso per la prima volta, esibisca un documento valido di viaggio o attestante la sua identità e nazionalità;
- b) tre anni, nei casi di cui lo straniero, espulso per la prima volta, si adoperi utilmente per la certificazione della propria identità e nazionalità."

### Art. 2

1. All'articolo 22 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. La richiesta di nulla-osta al lavoro di cui al comma 2 lettera a) può riguardare anche un cittadino straniero legalmente presente in Italia ad altro titolo. Si applica la medesima procedura di cui ai commi 2, 4 e 5, fatta eccezione per la verifica dei limiti numerici di cui al citato comma 5. Le quote d'ingresso definite nel decreto di cui all'articolo 3, comma 4, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro rilasciati ai sensi del presente comma durante l'anno solare precedente a quello cui il decreto si riferisce."

- b) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rinnovato anche quando risulti pendente l'accertamento giudiziario circa la sussistenza di un rapporto di lavoro o la legittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro."

### Art. 3

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 22 bis (Ingresso e soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro).

1. Il visto di ingresso per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro è rilasciato, su richiesta, nel rispetto dei limiti fissati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, al lavoratore straniero che soddisfi le condizioni per il soggiorno in Italia e dimostri la disponibilità effettiva in Italia, per l'intero periodo di soggiorno:

a) di idonea sistemazione alloggiativa o di mezzi sufficienti per provvedervi nella misura indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4;

b) di mezzi sufficienti a coprire le spese di rimpatrio;

c) di mezzi di sostentamento in misura non inferiore, per ciascun mese, all'importo mensile dell'assegno sociale o al diverso importo stabilito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4;

d) della somma necessaria al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ovvero di polizza assicurativa per le cure mediche urgenti o comunque essenziali anche a carattere continuativo valida per il territorio nazionale.

2. La disponibilità delle risorse di cui al comma 1 si considera dimostrata se l'importo corrispondente è stato versato in apposito Fondo per l'ingresso da istituirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che individui anche le forme di restituzione delle somme prestate, nel caso in cui lo straniero trovi adeguata posizione lavorativa, ai sensi del comma 5 del presente articolo. Alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1 può concorrere o sostituirsi la garanzia o la prestazione stessa da parte di un cittadino italiano o di un cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario, ovvero di enti locali, regioni, province autonome o associazioni, di sindacati e patronati.

3. Il visto di ingresso per motivi di ricerca o inserimento nel mercato del lavoro ha durata pari al periodo per il quale è stata dimostrata la disponibilità degli elementi di cui al comma 1, ma comunque non superiore a un anno, e deve essere utilizzato entro tre mesi dalla data di rilascio. All'atto del rilascio del visto di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro lo straniero è sottoposto immediatamente ai rilievi fotodattiloscopici o ad altri rilievi biometrici.

4. Allo straniero che fa ingresso per motivi di ricerca o inserimento nel mercato del lavoro è rilasciato un permesso di soggiorno per gli stessi motivi, della durata indicata dal visto di ingresso, alle condizioni di cui al comma 1. Nel caso in cui lo straniero non risulti svolgere attività lavorativa, alla scadenza del termine e all'uscita dall'Italia è tenuto a riconsegnare il permesso di soggiorno alle autorità competenti, pena segnalazione al Sistema dell'informazione Schengen, previsto dall'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, reso esecutivo dalla legge 30 settembre 1993, n. 388.

5. Il titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca o inserimento nel mercato del lavoro ha facoltà di svolgere ogni attività. Ai fini retributivi e contributivi si applicano, in caso di prestazioni occasionali, le disposizioni sulle prestazioni occasionali di lavoro accessorio, di

cui all'articolo 72 del decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

6. Il permesso di soggiorno per motivi di ricerca o inserimento nel mercato del lavoro è convertito su richiesta, in presenza dei requisiti di cui al comma 1 e qualunque sia la durata per la quale è stato rilasciato, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo o di lavoro stagionale." (Inform)